

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata: “MARE ENGINEERING GROUP S.p.A.”, in breve “MARE GROUP S.p.A.” (la “Società”).

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Pomigliano D'Arco.

2.2. Il consiglio di amministrazione può trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, nonché – con le formalità previste all'art. 2365 c.c. – nel territorio nazionale, come infra previsto all'art. 24.1; il consiglio di amministrazione inoltre può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, stabilimenti, depositi e agenzie, in tutto il territorio dello Stato e anche all'estero.

Articolo 3

Oggetto

3.1. L'attività che costituisce l'oggetto sociale si esplica nella fornitura di servizi di consulenza specialistica, di software, di contenuti digitali, di strumenti e prodotti hardware e firmware, elettrici, elettromeccanici ed elettronici ad elevato contenuto tecnico e/o tecnologico nei diversi ambiti industriali e commerciali noti, inerenti principalmente ai settori dell'ingegneria civile, industriale, dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture, dell'energia, della sicurezza sul lavoro, della organizzazione e conduzione di processi industriali e della valorizzazione dei beni culturali, storici, archeologici e ambientali, nonché nei settori elettrico, elettrotecnico ed elettronico, meccanico e mecatronico, misura e metrologia, architettonico, bioarchitetturale, ecologico, costruzioni e ristrutturazioni, domotico, robotico, medicale, biomedicale, clinico e ospedaliero, chimico e farmaceutico, mobilità, logistica e trasporti, aereospazio e difesa, aeronautico, telecomunicazioni, nautico e navale, biotech, green & blu economy, new economy per il settore pubblico e privato, nazionali ed internazionali.

In particolare, la società opera nei seguenti settori:

a) supporto operativo alle imprese che intendono elaborare piani e programmi industriali di innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, formazione del personale, sicurezza sul lavoro ivi inclusa la consulenza finanziaria, purchè diversa dalla consulenza in materia di investimenti disciplinata dal D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, direzionale, strategica e di marketing ad essi correlata;

b) fornitura di consulenze per implementazione di tecnologie abilitanti mediante l'utilizzo di strumenti informatici innovativi e di simulazione numerica, quali ad esempio e a titolo non esaustivo, CAD, CAE, CAM CLOUD, IA, BIG DATA, VR, AR, BLOCKCHAIN, CYBERSECURITY, prototipazione rapida e manifattura additiva;

c) produzione, fornitura, installazione, assistenza e manutenzione di software, hardware, prototipi di macchine, infrastrutture informatiche, reti, sistemi telematici, prodotti e macchine per ufficio e per telecomunicazioni; nonché la progettazione e realizzazione di impianti di trasmissione di segnali di qualsiasi tipo di proprietà e/o di terze parti e relativa commercializzazione con contratti di compravendita, noleggio e/o leasing;

d) produzione, fornitura, assistenza, ingegnerizzazione e manutenzione di sistemi hardware e software, prototipi di macchine di proprietà e/o di terze parti per il miglioramento dei processi industriali e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

e) ideazione, progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di sistemi e contenuti multimediali, 3D e/o virtuali, inclusi i processi di virtualizzazione, acquisizione ed elaborazione dei modelli 3D di ambienti virtuali;

f) realizzazione, messa a punto, personalizzazione e adattamento di programmi informatici (software), anche destinati a sistemi informativi aziendali, di propria produzione ovvero prodotti su licenza nazionale o estera;

g) studio, sviluppo e applicazione di nuove tecniche e metodologie nel campo del risparmio energetico, delle tecnologie dell'idrogeno, del riciclo e del riutilizzo dei materiali e nello smaltimento dei rifiuti anche con valutazioni di impatto ambientale relative ad operazioni di recupero, monitoraggio e salvaguardia del territorio;

h) installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti disciplinati dal DM 37/2008 e precisamente:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

- g) impianti di protezione antincendio;

i) ideazione, progettazione, sviluppo e certificazione di sistemi di diagnostica monitoraggio e manutenzione; servizi di ingegneria, prodotti e sistemi per la manutenzione integrata:

monitoraggio costante e automatizzato dei cicli produttivi e della qualità della produzione e dei servizi erogati, impiego di sensoristica intelligente e interconnessa, gestione delle alimentazioni in logica distribuita e centralizzata anche mediante energy harvesting, diagnostica predittiva e prognostica prescrittiva, in generale di tutti gli apparati, asset e infrastruttura di produzione e dei servizi, gestione dinamica dei piani manutentivi, esecuzione degli interventi manutentivi con strumenti innovativi di augmented reality, gestione del personale manutentivo, in funzione della tipologia di intervento e della sua durata, gestione scorte ottimizzata per approvvigionamento e magazzino, integrazione sistemi e tecnologie scada/hmi, eam, erp, mes, dbms, web, cloud, per l'ottimizzazione complessiva dei costi di esercizio;

l) servizi di ingegneria di produzione e di processo, principalmente quali systems engineering, integration & test engineering, rams analysis, verification & validation support, test & commissioning execution on lab & on field, homologation & certification support, safety & security;

m) servizi per la stipulazione di contratti per l'acquisizione e la cessione di diritti su opere dell'ingegno, marchi e brevettazioni, con supporto legale;

n) formazione mediante scuole e corsi di formazione speciali, corsi preparatori, scuole primarie, istruzione secondaria generale e professionale, istruzione per gli adulti e personale scolastico, il tutto nei limiti di legge.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, ivi compreso altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali sia a favore sia per conto di terzi, anche a titolo gratuito;

- compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle seguenti attività:

== attività professionale riservata;

== esercizio nei confronti del pubblico dell'attività finanziaria riservata.

.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e degli altri aventi diritto ad intervenire alle assemblee, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dai relativi libri sociali. In caso di mancata indicazione si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla rispettiva sede legale.

TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 3.876.649,32 ed è diviso in n. 15.570.680 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

6.3. L'assemblea straordinaria in data 1 marzo 2024 ha tra l'altro deliberato di emettere, senza alcun esborso da parte dei beneficiari, massime n. 1.656.000 (unmilione seicentocinquantesimila) azioni ordinarie a servizio di un meccanismo di attribuzione di *bonus shares*, stabilendo che dette azioni siano assegnate nel rapporto che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in misura comunque non superiore a n. 1 (una) *bonus share* ogni n. 4 (quattro) azioni sottoscritte o acquistate nel contesto del collocamento delle azioni ordinarie della Società ai fini della quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (anche ad esito dell'eventuale esercizio dell'opzione *greenshoe*), a condizione che i beneficiari medesimi abbiano mantenuto ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte per il periodo che sarà parimenti fissato dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore allo scadere del 12° (dodicesimo) mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan, dando mandato al Consiglio di Amministrazione (i) di definire puntualmente il rapporto di assegnazione delle *bonus shares* e il periodo di detenzione per l'assegnazione medesima e (ii) di stabilire le modalità di accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione delle *bonus shares*, ivi inclusa la predisposizione di un apposito elenco nel quale dovranno essere iscritti gli azionisti che intendano beneficiare dell'assegnazione di *bonus shares*, nonché di definire la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento del suddetto elenco.

6.4. Il Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2024, a valere sulla delega ricevuta dall'assemblea straordinaria del 1° marzo 2024 ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 6 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, per una raccolta di importo complessivo potenziale di Euro 15.468.750 (quindicimilioniquattrocentosessantottimilasettecentocinquanta) comprensivo di sopraprezzo, da eseguirsi in due tranches di cui la prima per Euro 12.375.000 (dodicimilionitrecentosettantacinquemila) con emissione di massime n. 2.750.000 (duemilionisettecentocinquantamila) azioni ordinarie di nuova emissione, e la seconda opzionale per Euro 3.093.750 (tremlioninovanatremilasettecentocinquanta) mediante emissione di massime n. 687.500 (seicentoottantasettemilacinquecento) azioni che la società potrà emettere in base alle richieste di sottoscrizione pervenute; le nuove azioni ordinarie saranno senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione

non inferiore ad Euro 4,50 (quattro virgola cinquanta) per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,249 (zero virgola duecentoquarantanove) per ogni azione sottoscritta e il resto a riserva sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato, a Investitori Qualificati funzionali allo sviluppo dell'attività della società, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il giorno 31 dicembre 2024 per quanto riguarda la prima tranche ed entro il giorno 30 giugno 2025 per quanto riguarda la seconda tranche, nell'osservanza delle norme di legge e regolamento applicabili, fermo restando che, laddove l'aumento di capitale non venisse integralmente sottoscritto, la suddetta delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti.

6.5. L'assemblea straordinaria in data 7 marzo 2025 ha tra l'altro deliberato di attribuire:

(i) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranches, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare nominale massimo di Euro 1.687.500,00, oltre all'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime 6.750.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di esercizio della delega, che potranno essere destinate con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e/o comma 5, e/o comma 8, del codice civile, come infra meglio specificato, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi – secondo quanto infra precisato – i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, stabilendo che:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di partecipazioni societarie e comunque strumenti finanziari quotati e non, nonché aziende e rami d'azienda aventi ad oggetto attività coerenti con l'oggetto sociale;

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del codice civile, potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte a servizio (i) di piani di incentivazione e/o retention di amministratori, collaboratori, consulenti non dipendenti della Società, né di società controllate e (ii) a uno o più partner industriali, finanziari e/o strategici o investitori istituzionali italiani o esteri e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società da individuarsi a cura dell'organo amministrativo;

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 del codice civile, potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni ordinarie di nuova emissione siano offerte nei casi previsti dalla norma medesima, in coerenza con piani di incentivazione e/o di retention;

- in occasione di ogni singola delibera consiliare di esercizio della delega, assunta ai sensi dell'articolo 2441 comma 4, primo periodo, e comma 5 del codice civile, l'organo amministrativo predisporrà la relazione ivi prevista, ed acquisirà il parere di congruità del Collegio sindacale;

- i piani di incentivazione e/o retention - sia per gli amministratori che per i dipendenti - dovranno avere un vesting period pari ad almeno un triennio e dovranno prevedere opportune clausole di "leaver";

(ii) ai sensi del combinato disposto degli artt. 2443 e 2349 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più tranches, a servizio dell'attuazione di piani di incentivazione azionaria a favore di dipendenti della Società o di società controllate, entro il termine di cinque anni dalla relativa deliberazione, per un importo nominale massimo di Euro 62.500,00, mediante emissione di massime 250.000 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di

corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti nei piani di incentivazione azionaria.

6.6. In data 7 marzo 2025, l'Assemblea ha, tra l'altro, deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento mediante conferimenti in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per massimi nominali Euro 150.000,00 oltre sovrapprezzo e mediante emissione di massime n. 600.000 azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo unitario di Euro 1,42 per ciascuna azione, da offrirsi in sottoscrizione, con le modalità e nei termini indicati nel Piano di Stock Options approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 gennaio 2025, ai beneficiari del suddetto Piano di Stock Options in sede di esercizio delle opzioni attribuite in esecuzione del Piano;

- le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte e contestualmente ed interamente liberate mediante versamento in denaro entro il termine finale di esercizio delle opzioni, previsto per il 31 dicembre 2027;

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di assegnare i relativi diritti di sottoscrizione secondo i criteri e le modalità previsti nel "Regolamento del Piano di Stock Options".

L'aumento di capitale potrà essere sottoscritto in base ai diritti così assegnati entro il 31 dicembre 2027 e, ove non interamente sottoscritto entro tale data, rimarrà determinato nel minor importo risultante dalle sottoscrizioni intervenute, efficaci dalla data della rispettiva esecuzione.

6.7. L'Assemblea Straordinaria in data 7 marzo 2025 ha deliberato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349 c.c., comma 1, c.c. di aumentare gratuitamente e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, il capitale sociale per massimi Euro 100.000,00 da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 400.000 azioni ordinarie, con imputazione di Euro 0,25 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di Stock Grant denominato "Piano di Stock Grant Mare Group 2025-2027.

6.8. Il Consiglio di amministrazione tenutosi in data 1 aprile 2025, in parziale esercizio della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 7 marzo 2025, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, primo periodo, del codice civile, di massimi nominali Euro 906.640,00, oltre a sovrapprezzo di massimi Euro 15.412.880,00, mediante emissione di massime n. 3.626.560 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, al prezzo di Euro 4,50 per azione, di cui Euro 0,25 a liberazione della parità contabile implicita ed Euro 4,25 a titolo di sovrapprezzo, da liberarsi, secondo quanto indicato nella Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del codice civile, mediante conferimento in natura di azioni ordinarie della società "La SIA S.p.A.", con sede in Roma, Viale Schiavonetti n. 286, codice fiscale 08207411003, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2025, ai termini e condizioni indicati nella relativa deliberazione di aumento di capitale.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

7.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti.

Articolo 8

Conferimenti e aumenti di capitale

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

8.2. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

8.3. Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, anche con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

8.4. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega, che provvede alla idonea modifica statutaria.

8.5. E' consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, e del 10% (dieci per cento) del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Articolo 9

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali, o limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Nel caso di cui al 2349, secondo comma, c.c. possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 10

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con *warrant*, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

11.1. Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**").

Articolo 12

OPA Endosocietaria

12.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria

relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “**Disciplina Richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan *pro tempore* vigente (il “**Regolamento Emittenti**”).

12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell’offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti stesso.

12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.4. Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan l’obbligo di offerta previsto dall’art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Articolo 12-bis

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

12-bis.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

12-bis.2. L’articolo 111 TUF e, ai fini dell’applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l’esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L’articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all’esito della promozione di un’offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all’articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

12-bis.3 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l’esercizio dell’obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell’obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l’acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell’obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

12-bis.4. Ai fini del presente statuto, per “partecipazione” si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società

che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12-bis.5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

12-bis.6. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti – con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Euronext Growth Milan), trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel Regolamento Emittenti), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti).

13.2. Ciascun azionista deve comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell'eventuale valore non unitario del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan e qualsiasi “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Euronext Growth Milan, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dal termine previsto dalla legislazione applicabile (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina medesima). Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

13.3. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della partecipazione significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

Articolo 14

Recesso

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino (a) l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione

registrato come “Mercato di crescita delle PMI” ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori, (b) l’introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

Convocazione

15.1. L’Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall’art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.2. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: “MF-Milano Finanza”, “Italia Oggi”, “Il Sole24ore”, “Il Giornale”, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito internet della Società.

15.3. L’assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l’assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 16

Intervento e voto

16.1. Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla legge.

Possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

16.2. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, ove di volta in volta così deciso dal Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

16.3. Per quanto non diversamente disposto, l’intervento e il voto sono regolati dalla legge.

16.4. La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l’intervento dei soci e l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’articolo 135-*undecies* del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente secondo quanto previsto nell’avviso di convocazione. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all’articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF. La delega conferita dall’azionista ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. In ogni caso, l’avviso di convocazione conterrà l’indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica delle istruzioni di voto e/o della delega da parte dei titolari del diritto di voto. Nell’ipotesi di intervento esclusivo mediante rappresentante designato, è

concessa la facoltà agli azionisti di presentare prima dell'assemblea proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge nonché di porre domande, il tutto secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 17

Presidente

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente, ove nominato, o (in subordine) dall'Amministratore Delegato ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18

Competenze e maggioranze

18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.2. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

18.4. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

18.5. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì

gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 19

Verbalizzazione

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario nominato dal Presidente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20

Numero, durata e compenso degli amministratori

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Ove l'assemblea non si avvalga della facoltà di cui sopra, la remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere delegato, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389, comma 3, primo periodo del c.c., nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo del c.c.. E' facoltà degli amministratori di rinunciare al compenso o, comunque, di accettare la carica a titolo gratuito.

Articolo 21

Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**"); la valutazione dell'indipendenza è operata in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti.

21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di amministratore indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Articolo 22

Presidente e organi delegati

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 23

Riunioni del consiglio

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito di Gran Bretagna, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le

riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, ove nominato, dall'Amministratore Delegato ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica e presenti sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5. In deroga a quanto previsto dai precedenti Articoli 22 e 23.4, il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza ed il voto favorevole di una maggioranza che comprenda tutti gli amministratori indipendenti in carica sulle materie di seguito elencate in via tassativa ed esaustiva, a condizione che e fintantoché (a) sino alla scadenza del primo Consiglio di Amministrazione in carica alla data di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Growth Milan, almeno un azionista della Società sia un soggetto, ente o società controllato, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1 e comma 2, del codice civile, da una o più amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 2 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("**Investitore Pubblico**"), e (b) successivamente al primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, congiuntamente (x) almeno uno degli amministratori indipendenti in carica sia stato scelto all'interno di una lista presentata da un azionista che sia Investitore Pubblico, anche ove presentata congiuntamente ad uno o più altri azionisti, e (y) almeno un azionista della Società sia Investitore Pubblico,

- (i) proposta all'assemblea dei soci di aumenti di capitale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, di importo, tra nominale sovrapprezzo, eccedente di oltre il 25% (venticinque per cento) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico, annuale o semestrale, pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale), salvo nei casi di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;
- (ii) proposta all'assemblea dei soci di aumenti di capitale, a pagamento, con attribuzione del diritto di opzione ai soci, di importo, tra nominale e sovrapprezzo, eccedente di oltre il 30% (trenta per cento) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico, annuale o semestrale, pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale), salvo nei casi di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;
- (iii) proposta all'assemblea dei soci per il compimento di operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e/o scorporo, a condizione che si tratti di operazioni (x) non concluse con o tra società controllate dalla Società e (y) che, pur non comportando una modifica formale dell'oggetto sociale, consentano alla Società, direttamente o indirettamente, l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della Società;
- (iv) delibere aventi ad oggetto la cessione, il trasferimento, il conferimento o la dismissione in qualunque forma, totale o parziale, di asset strategici della Società, per tali intendendosi quegli asset la cui dismissione comporti una riduzione pari almeno al 30% (x) del totale delle attività o (y) della differenza tra valore e costo della produzione, rispetto ai dati risultanti dall'ultimo bilancio consolidato (se redatto) o civilistico approvato della Società;
- (v) proposta all'assemblea dei soci di scioglimento anticipato emessa in liquidazione della Società ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 6), c.c.;
- (vi) proposta all'assemblea dei soci di modifiche statutarie della clausola dell'oggetto sociale, quando consentono un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- (vii) proposta di trasferimento della sede legale della Società in un Comune situato al di fuori del territorio della Regione Campania;

- (viii) proposte all'assemblea dei soci relative all'autorizzazione alle acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti;
- (ix) delibere per autorizzare l'espressione del diritto di voto nell'ambito dell'assemblea delle società controllate (ove presenti), per le delibere rientranti nelle materie di competenza dell'assemblea delle controllate di cui ai punti (iii), (iv), (v) e (vi) che precedono.

Le materie sopra elencate sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possono costituire oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione né a singoli amministratori né ad eventuali comitati esecutivi.

23.6. Le riunioni del consiglio di amministrazione, ove di volta in volta così deciso dal Presidente del consiglio di amministrazione, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 24

Poteri di gestione

24.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 del codice civile nonché le delibere di fusione e di scissione che ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter c.c. possono essere assunte dall'organo amministrativo.

24.2. Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 25

Poteri di rappresentanza

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26

Operazioni con parti correlate

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

26.2. La procedura adottata dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate (la "Procedura") può prevedere l'esclusione dal suo ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3. La Procedura può altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate (come definito dalla Procedura) a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile. In tal caso l'assemblea delibera con le

maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 27

Collegio Sindacale

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.

27.16. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 28

Revisione legale

28.1. La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

Esercizi sociali e redazione del bilancio

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 30

Utili e dividendi

30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VII - SCIoglimento

Articolo 31

Nomina dei liquidatori

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Rinvio

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ivi incluso, in caso di ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

Articolo 33

Eventuale qualificazione della Società come diffusa

33.1. Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Il presente testo costituisce statuto aggiornato a seguito dell'incremento del capitale per euro 99.600,00 e dell'emissione di n. 400.000 azioni a seguito della parziale sottoscrizione, intervenuta in data 27 marzo 2025, dell'aumento del capitale di cui all'art. 6.4. Di tali incrementi tiene conto l'attuale art. 6.1.

Inoltre, a seguito della relativa sottoscrizione, già comunicata al Registro delle Imprese, è stata in questa sede eliminata la clausola transitoria relativa all'aumento Powerflex deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 dicembre 2024; l'eliminazione della predetta clausola transitoria, già numerata 6.5, ha comportato la conseguente rinumerazione dei commi successivi.